



Tribunale di Napoli Nord

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo,

letta l'istanza depositata nell'interesse di parte ricorrente volta ad ottenere la proroga delle misure protettive concesse per la prosecuzione delle trattative;

letto il parere dell'esperto, secondo il quale *“all'attualità non esiste ragionevole aspettativa di un imminente accordo fra le parti, tale da supportare l'effettiva necessità di una proroga. Non persiste, pertanto, un nesso tra l'ulteriore termine richiesto e il buon esito delle trattative”*, anche in ragione della mancata espressione di determinazioni da parte degli istituti di credito;

letti gli artt. 16 commi 4 e 5 CCII, secondo cui i creditori e, in particolar modo, gli istituti di credito, hanno l'obbligo di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dando riscontro con risposte tempestive e motivate;

rilevato che, tuttavia, l'obbligo stabilito dalle norme menzionate si arresta a livello precettivo, ma non è provvisto di adeguata sanzione, per cui la sua inosservanza rischia di ridondare in danno della parte proponente qualora i creditori invitati alle trattative assumano comportamenti di radicale inerzia;

ritenuto pertanto che l'unico rimedio alla assoluta inerzia dei creditori sia costituito dalla proroga delle misure protettive, come misura di persuasione indiretta alla partecipazione alle trattative;

rilevato che nel caso di specie i creditori – e in particolare il creditore ipotecario (omissis)

- non hanno espresso finora un esplicito e motivato dissenso alla proposta, ma si sono limitati a un comportamento omissivo e non collaborativo, che non può essere premiato con la revoca delle misure protettive o con il diniego della loro proroga;

ritenuto, tuttavia, di bilanciare tale esigenza di tutela con la necessità che la sospensione delle procedure esecutive non sia inutilmente protratta *sine die*, alla luce delle scarse prospettive di accordo

riscontrate dall'esperto nel suo parere, che impongono di restringere la durata delle misure protettive al tempo necessario ad acquisire le motivate determinazioni dei creditori e a valutare le *chance* di prosecuzione delle trattative;

ritenuto, infine, che l'istanza avanzata dalla parte ricorrente di applicazione analogica dell'art. 22 CCII non possa essere accolta in quanto:

- da un lato, la norma attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare particolari atti di straordinaria amministrazione in casi eccezionali, che sono da ritenere di stretta interpretazione, ma non risulta che la parte ricorrente abbia formulato istanze in tal senso;
- dall'altro lato, le norme che disciplinano l'istituto non contemplano l'intervento diretto del Tribunale nelle trattative, ma attribuiscono questa responsabilità esclusivamente all'esperto;

Rammentato all'esperto che, nei casi stabiliti dall'art. 19 co. 6 CCII, la manifesta inidoneità delle misure protettive ad assicurare il buon esito delle trattative può essere segnalato al Tribunale anche prima della scadenza del termine assegnato;

Letto l'art. 19 co. 5 CCII;

P.Q.M.

Concede la proroga delle misure protettive, disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati, per ulteriori 70 giorni.

Onera la Cancelleria di darne comunicazione all'esperto e alle parti.

Aversa, 4/6/2024

Il Giudice

Dott.ssa Benedetta Magliulo